

CORTE DI GIUSTIZIA/ Sentenza sulla questione sollevata dalla Ctp Reggio Calabria

# Studi di settore, promozione Ue

## Ok l'accertamento Iva basato su indicatori presuntivi

DI FRANCO RICCA

**L**a Corte di giustizia Ue promuove gli studi di settore: l'accertamento induttivo dell'Iva basato sugli indicatori presuntivi di ricavi e compensi non contrasta con la normativa armonizzata dell'imposta, né con i principi di neutralità e di proporzionalità, purché il contribuente abbia la possibilità di confutarne la fondatezza sulla base delle prove di cui dispone. E quanto si legge nella sentenza nella causa C-648/16 di ieri, che risponde alla questione pregiudiziale sollevata dalla Ctp di Reggio Calabria in merito alla compatibilità con gli articoli 113 e 114 del Tfu e con la direttiva Iva della normativa di cui agli articoli 62-sexies e 62-bis del dl n. 331/93. La Corte ha dichiarato non pertinente il riferimento agli articoli del Tfu, che riguardano l'adozione delle direttive di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri dell'Ue, ritenendo che la questione miri sostanzialmente a sapere se la normativa italiana, che consente all'amministrazione di accertare il volume d'affari del contribuente con metodo induttivo, fondato su studi di settore approvati con dm, e di richiedere conseguentemente il pagamento di una maggiore Iva, sia in linea con la direttiva e con i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità. In merito, la Corte osserva che dalle disposizioni degli artt. 273 e 250 della direttiva, nonché dell'art. 4 del Trattato, deriva l'obbligo di ciascuno stato membro di adottare tutte le misure atte a garantire che l'Iva sia interamente riscossa nel proprio territorio e a lottare contro l'evasione. L'omessa dichiarazione, da parte del contribuente, del

nale, la Corte osserva che, per quanto riguarda il principio di neutralità, occorre garantire al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte. Quanto al principio di proporzionalità, è necessario che gli studi di settore siano esatti, affidabili e aggiornati, e che al contribuente sia offerta la possibilità di confutarne le risultanze presuntive esercitando il diritto alla difesa, in particolare mediante il contraddittorio, durante tutto il corso del procedimento. Il contribuente deve avere la possibilità di contestare l'esattezza e la pertinenza dello studio di settore, nonché di far valere le circostanze per le quali il volume d'affari dichiarato corrisponde al vero. In questo contesto, qualora l'applicazione di uno studio di settore implichi «per il soggetto passivo di dover eventualmente provare fatti negativi, il principio di proporzionalità esige che il livello di prova richiesto non sia eccessivamente elevato». Tanto precisato, la Corte, pur demandando la valutazione al giudice nazionale, ritiene che, nella fattispecie, la normativa italiana non sembra violare il principio di proporzionalità.

volume d'affari realizzato non può ostacolare la riscossione dell'Iva, sicché gli stati membri devono adoperarsi per ripristinare la situazione corretta, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei suoi principi generali, in particolare quelli richiamati prima. Pertanto l'art. 273 della direttiva non osta, in linea di principio, ad una normativa quale quella sotto esame, a condizione di rispettare i principi di neutralità dell'imposta e di proporzionalità. In ordine alla valutazione della sussistenza di tale condizione, su cui deve pronunciarsi il giudice nazio-

